

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN (2014/2015)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Diego La Vecchia **Componenti aggiunti**; e dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 23 luglio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(380) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 7435/1044 pf13-14 SP/blp del 13.6.2014).

(381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 7436/1045 pf13-14 SP/blp del 13.6.2014).

Preliminarmente la Commissione, sentita la Procura federale, dispone la riunione dei procedimenti nn. 380/381 per ragioni di connessione oggettive e soggettiva.

La Commissione, sulla richiesta di rinvio del procedimento per asseriti impegni professionali del difensore della Società deferita, ritenuta l'insussistenza del legittimo impedimento a comparire e in ogni caso di idonea documentazione a supporto, dispone il rigetto dell'istanza.

Tuttavia, rilevata l'esigenza processuale di acquisire le motivazioni relative alla decisione della CGF (Com. Uff. n. 299/CGF del 16.5.2014) di parziale accoglimento del ricorso della stessa Società Reggina Calcio Spa avverso le sanzioni applicate dalla CDN con Com. Uff. n. 75 del 7.5.2014, per fatti analoghi a quelli oggetto del presente procedimento, dispone il rinvio a nuovo ruolo.

(378) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 7449/1047 pf13-14 SP/blp del 13.6.2014).

(379) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 7446/1046 pf13-14 SP/blp del 13.6.2014).

Il deferimento

Con atto del 13/6/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Signor Massimo Mezzaroma, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Siena Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento dei contributi INPS e delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

- la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore. Con ulteriore atto del 13/6/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Signor Massimo Mezzaroma, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Siena Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

- la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore.

Le memorie difensive

Il Signor Massimo Mezzaroma e la Società AC Siena Spa hanno fatto pervenire, in data 3/7/2014, due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che:

- il sodalizio sportivo verserebbe in una situazione di difficoltà finanziaria;
- quanto contestato si pone in rapporto di "continuazione" con precedenti addebiti mossi nei confronti del Presidente Massimo Mezzaroma e della Società, con l'invito, nel determinare la sanzione, a tener conto della continuazione della condotta;
- l'inadempimento non è contestabile al Sig. Massimo Mezzaroma, all'epoca dei fatti inibito per via del provvedimento sanzionatorio di cui al C.U. n. 67/2014 della CDN, il quale non si sarebbe trovato nella condizione di poter "*svolgere alcuna attività "rilevante" per l'ordinamento sportivo*".

Concludono chiedendo,

- in via principale, di rigettare tutti gli addebiti mossi dalla Procura federale con i rispettivi atti di deferimento nei loro confronti e per l'effetto proscioglierli integralmente dalle relative incolpazioni;
- in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, l'audizione personale.

Il dibattimento

Preliminarmente la Commissione, sentita la Procura federale, dispone la riunione dei procedimenti nn. 378/379 per ragioni di connessione oggettive e soggettiva.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Massimo Mezzaroma la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e per la Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Appaiono irrilevanti sia la situazione economica-finanziaria in cui versa il sodalizio sportivo sia le vicende relative al Monte dei Paschi di Siena e le loro ripercussioni sulla Società sportiva. La AC Siena Spa avrebbe dovuto adempiere tempestivamente agli obblighi di pagamento imposti dalla disciplina sportiva.

Va rilevato che il principio della continuazione invocato nelle memorie difensive non può essere accolto in considerazione del consolidato orientamento di questa Commissione, secondo cui la formulazione della norma appare orientata verso il sistema del cumulo tra le sanzioni espressamente previste “per ciascun inadempimento”.

I fatti contestati sono ascrivibili a Mezzaroma Massimo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società AC Siena Spa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. A tal proposito appare irrilevante che il Mezzaroma fosse inibito. Infatti la sanzione disciplinare se vieta all’inibito di compiere alcune attività, non ne fa venir meno la qualità di legale rappresentante ed i relativi oneri di natura amministrativa, né tanto meno consente ad un tesserato di violare la normativa federale. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AC Siena Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

L’accertato compimento degli illeciti comporta l’irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Massimo Mezzaroma la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e per la Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

(394) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIEGO PENOCCHIO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 7574/1048 pf13-14 SP/blp del 18.6.2014).

Il deferimento

Con atto del 18 giugno 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Diego Penocchio, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società Calcio Padova Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Calcio Padova Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi

dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Diego Penocchio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Diego Penocchio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Diego Penocchio, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento é proseguito per la Società Calcio Padova Spa.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita, con la conseguente irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

Per la Calcio Padova Spa é comparso l'Avv. Cesare Di Cintio, il quale ha concluso per il proscioglimento o in subordine per l'irrogazione di una sanzione minima nei confronti della propria assistita.

Motivi della decisione

Esaminata la documentazione in atti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

La Società Calcio Padova Spa difatti non ha documentato alla scadenza del termine del 16 aprile 2014 il pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio e febbraio 2014, così come espressamente prescritto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle NOIF

La stessa Società deferita, alla scadenza del termine del 16 maggio 2014, non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di

gennaio e febbraio 2014, così come prescritto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle NOIF, oltre che dalla Delibera FIGC n. 485/CF del 10 aprile 2014 recante proroga del termine dal 16 aprile 2014 al 16 maggio 2014.

Sul punto assume valore probatorio assoluto il "Memorandum riepilogativo" redatto dalla Deloitte & Touche, esaminato dalla Co.Vi.So.C nella riunione del 29 maggio 2014, con il quale si è acclarata senza ombra di dubbio la circostanza per cui la Società Calcio Padova Spa deve essere ritenuta responsabile di quanto alla stessa addebitato con il presente deferimento.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) nei confronti del Sig. Diego Penocchio.

Infligge alla Società Calcio Padova la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

(395) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 7577/1049 pf13-14 SP/blp del 18.6.2014).

Il deferimento

Con atto del 18 giugno 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società AS Varese 1910 Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore.

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

"La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento é proseguito per la Società AS Varese 1910 Spa.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita, con la conseguente irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.

Per la AS Varese 1910 Spa é comparso l'Avv. Cesare Di Cintio, il quale ha concluso per il proscioglimento o in subordine per l'irrogazione di una sanzione minima nei confronti della propria assistita.

Motivi della decisione

Esaminata la documentazione in atti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

La Società AS Varese 1910 Spa difatti non ha documentato alla scadenza del termine del 16 aprile 2014 il pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio e febbraio 2014, così come espressamente prescritto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle N.O.I.F; allo stesso modo la predetta Società, alla scadenza del termine del 16 maggio 2014, non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di gennaio e febbraio 2014, così come prescritto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle NOIF, oltre che dalla Delibera FIGC n. 485/CF del 10 aprile 2014 recante proroga del termine dal 16 aprile 2014 al 16 maggio 2014.

Sul punto assume valore probatorio assoluto il "Memorandum riepilogativo" redatto dalla Deloitte & Touche, esaminato dalla Co.Vi.So.C nella riunione del 29 maggio 2014, dal quale si evince senza ombra di dubbio la circostanza per cui la Società AS Varese 1910 Spa deve essere ritenuta responsabile degli addebiti oggetto del presente deferimento.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta) nei confronti del Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro.

Infligge alla Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 23 luglio 2014

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete